



***Studio Legale
Avv. Rosaria Brancato***

Avviso ai sensi del provvedimento emesso in data 23/02/2021

dal Tribunale di Catania

Giudice Rosario Maria Annibale Cupri

- Sezione Lavoro –

proc. n. 7584/2020 R.G.

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c

Estratto dei motivi di ricorso.

Si dà avviso del ricorso iscritto a ruolo n. 7584/2020 presso il Tribunale di Catania, assegnato al giudice Rosario Maria Annibale Cupri – ricorrente Profeta Paola (C.F.: PRFPLA80D48Z112C), nata a Paderborn-Germania, il 08.04.1980 e residente a Palma di Montechiaro in Via Pablo Picasso 19, contro il MIUR, l'USR Sicilia, l'ATP di Agrigento, l'ATP di Catania, ATP di Mantova ed i controinteressati: tutti i docenti partecipanti alle procedure di mobilità 2016/17 e 2019/20, della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, su posto comune e/o su posto di sostegno, che hanno ottenuto trasferimento nella provincia di Agrigento e tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del ricorso.

In via principale la ricorrente chiede che venga riconosciuto il proprio diritto ad essere assegnata ad una sede di prima preferenza indicata nella domanda di mobilità interprovinciale 2020/2021 previa dichiarazione della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 470 c.1 del d.lgs. 297/1994 per l'illegittima ripartizione tra i posti riservati alla mobilità di fuori provincia ed alle immissioni in ruolo. Con lo stesso motivo la ricorrente chiede che venga dichiarata la violazione dell'art. 1 comma 108 della L.107/2015 con conseguente accertamento dell'illegittimità delle procedure di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 per avere il M.i.u.r.

negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente la quale partecipava in fase B, sotto fase B1, prioritariamente nell'Ambito Sicilia 0002 o comunque in una sede della provincia di Agrigento, come indicato nella domanda di mobilità, rilevato che la stessa riportava un punteggio superiore a quello di altri docenti ivi trasferiti e precisamente dei docenti partecipanti alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 con la c.d. "fase B3" assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.M. del Concorso del 2012, per i quali il C.C.N.I. del 08/04/2016 ha previsto un accantonamento dei posti prima dell'inizio delle operazioni di mobilità.

In via subordinata, la ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere assegnata temporaneamente ex art. 42 bis D. Lgs. n.151 del 2001, in combinato disposto con l'art. 8 C.C.N.L. dell'8 luglio 2020, in una delle scuole della provincia di Agrigento in ragione dell'età della propria figlia e dei posti vacanti e disponibili nel ruolo di appartenenza dell'insegnante. In ulteriore subordine, la ricorrente chiede di vedere riconosciuto il proprio diritto all'assegnazione provvisoria con precedenza rispetto all'assegnazione degli incarichi annuali a personale non di ruolo.

L'udienza di discussione si terrà in data 03/03/2022 ore 9:30 e l'udienza cautelare il 29/06/2021 ore 9:30. Il ricorso, il decreto di fissazione udienza e il provvedimento di autorizzazione alla notifica sono stati depositati presso la Casa Comunale di Catania ed estratto dei motivi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvocato Rosaria Brancato

Studio Legale - Avv. Rosaria Brancato

✉ Via Alessandro Manzoni, 96 - 92020 Palma di Montechiaro (AG)
P.e.o.:rsrbrancato@gmail.com - P.e.c.: rosariabrancato@pec.it
Fax:0922 1751460 - ☎ Cell. 33355386524